

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 033/CSA/2021-2022 Registro procedimenti n. 042/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente (relatore)

Nicola Durante - Componente

Mauro Sferrazza - Componente

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 042/CSA/2021-2022, proposto dalla Società PRO VERCELLI 1892 S.R.L.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.10.2021, il Dott. Marino; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società PRO VERCELLI 1892 S.R.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. AUWA THEOPHILUS, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C PRO VERCELLI - FERALPISALO' del 9.10.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per due giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento:

"per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario nel

tentativo di giocare il pallone, colpendolo con forza sproporzionata da dietro alla caviglia".

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione ad

una giornata effettiva ed in subordine la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva

con ammenda.

La società PRO VERCELLI 1892 S.R.L. S.R.L. ritiene la sanzione ingiustificata in relazione

alla dinamica del fatto contestato, che andrebbe riqualificato alla stregua di una "condotta

antisportiva".

Infatti secondo la società reclamante evidenzia come il calciatore AUWA THEOPHILUS,

come precisato nel referto di gara, sia intervenuto sull'avversario "nel tentativo di giocare il

pallone", invocando in tal senso la circostanza attenuante prevista al comma 2 dell'art. 13

CGS.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 ottobre 2021, non è comparsa per

la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene

che il ricorso debba essere respinto.

La precisa e puntuale refertazione dell'arbitro e la successiva condivisibile decisione del

Giudice Sportivo costituiscono, a parere della Corte, la rappresentazione paradigmatica di un

comportamento qualificabile come "condotta gravemente antisportiva", e ciò per il suo

carattere intrinsecamente violento e potenzialmente in grado di mettere in pericolo

l'incolumità dell'avversario. Di conseguenza non appare meritevole di considerazione alcuna

circostanza attenuante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce